



COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA)



**G U I D A  
AL CALCOLO**

**DELL' IMPOSTA  
UNICA COMUNALE  
(IUC)  
ANNO  
2019**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  
Legge di stabilità 2014 (Legge 147 del 27/12/2013)  
D.L. 151/2013  
D.L. 16/2014

# 1 CHI PAGA

L'articolo 1, comma 639 della legge 147/2013 ha istituito l'**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**.

Il tributo è in realtà l'insieme di tre prelievi differenti: l'**imposta municipale propria (IMU)**, alla quale continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina, il **tributo per i servizi indivisibili (TASI)** e la **tassa sui rifiuti (TARI)**.

Dal 01.01.2016, per il finanziamento dei costi di gestione del servizio di raccolta, asporto, smaltimento rifiuti ed igiene urbana, è in vigore la **TARIFFA CORRISPETTIVA CON SISTEMI DI MISURAZIONE PUNTUALE DELLA QUANTITA' DI RIFIUTI CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO** in luogo del previgente prelievo di natura tributaria che si intende soppresso.

IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.		
POSSESSO IMMOBILI	FRUIZIONE DI SERVIZI	
IMU	TASI	TARIFFA CORRISPETTIVA
IMMOBILI SOGGETTI	IMMOBILI SOGGETTI	IMMOBILI SOGGETTI
ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1-A/8-A/9	ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1-A/8-A/9	ABITAZIONE PRINCIPALE
	FABBRICATI RURALI	FABBRICATI RURALI
ALTRI FABBRICATI	ALTRI FABBRICATI	ALTRI FABBRICATI
AREE EDIFICABILI		
TERRENI AGRICOLI		
		AREE SCOPERTE
BASE IMPONIBILE	BASE IMPONIBILE	BASE IMPONIBILE
RENDITA CATASTALE	RENDITA CATASTALE	SUPERFICIE SACCO VIOLA TRASPARENTE MUNITO DI MICROCHIP
CHI PAGA	CHI PAGA	CHI PAGA
PROPRIETARIO DI ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1-A/8-A/9 PROPRIETARIO DI IMMOBILI VUOTI O LOCATI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROPRIETARIO ABITAZ. PRINC. CAT. A/1-A/8-A/9</li> <li>• PROPRIETARIO DI IMMOBILI VUOTI O LOCATI</li> </ul>	UTILIZZATORE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UTILIZZATORE ABITAZIONE CAT. A/1-A/8-A/9</li> <li>• UTILIZZATORE DI IMMOBILE NON ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE</li> </ul>	

## 2 ALIQUOTE

### ALIQUOTE

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ANNO 2019		
	Aliquote IMU	Aliquote TASI	Effetto congiunto
Terreni non edificabili	8,8 ‰	ESENTI	<b>8,8 ‰</b> <b>otto virgola otto per mille</b>
Terreni non edificabili condotti da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola	ESENTI	ESENTI	
Aree fabbricabili	10,0 ‰	0,0 ‰	<b>10,0 ‰</b> <b>dieci virgola zero per mille</b>
Abitazione principale (escluse categorie catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C2, C6 e C7)	ESENTE	ESENTE	
Abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C2, C6 e C7)	4,0 ‰	1,0 ‰	<b>5,0 ‰</b> <b>cinque virgola zero per mille</b>
Edifici rurali strumentali all'esercizio dell'impresa agricola	ESENTI	1,0 ‰	<b>1,00 ‰</b> <b>uno virgola zero per mille</b>
Unità abitative (categoria catastale A, escluso A10) locatate con regolare contratto in regime di canone concordato ex legge 431/98 – <b>riduzione dell'imposta al 75%</b>	5,0 ‰	1,0 ‰	<b>6,0 ‰</b> <b>sei virgola zero per mille</b>
Unità abitative (categoria catastale A, escluso A10) e relative pertinenze (C2, C6 e C7) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado	5,0 ‰	1,0 ‰ ESENTE QUOTA COMODATARIO	<b>6,0 ‰</b> <b>sei virgola zero per mille</b>

<p><b>RIDUZIONE 50% DELLA BASE IMPONIBILE</b> per unità abitative (categoria catastale A, escluso A10) e relative pertinenze (C2, C6 e C7) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado con contratto registrato</p> <p><b>A CONDIZIONE:</b>  che il comodante risieda e dimori a Caronno Pertusella  che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato gratuito, possieda un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  che il comodante presenti  <b>DICHIARAZIONE IMU</b></p>	8,8‰	1,5 ‰ ESENTE QUOTA COMODATARIO	<b>10,3 ‰</b> Dieci virgola tre per mille
Fabbricati categoria catastale A10	9,1 ‰	1,5 ‰	<b>10,6 ‰</b> dieci virgola sei per mille
Fabbricati categoria catastale D5	9,1 ‰	1,5 ‰	<b>10,6 ‰</b> dieci virgola sei per mille
Altri fabbricati	8,8 ‰	1,5 ‰ ESENTE QUOTA UTILIZZATORE DI IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZ. PRINC.	<b>10,3 ‰</b> dieci virgola tre per mille
Immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita) <b>OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IMU</b>	ESENTI	1,0 ‰	<b>1,00 ‰</b> uno virgola zero per mille

## **IMU**

### Detrazioni

- a) dall'imposta lorda dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (categorie catastali A1, A8 e A9) e per le relative pertinenze (categorie catastali C2, C6 e C7), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, intendendosi che qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

### Equiparazione all'abitazione principale

- a) ai fini dell'imposizione IMU viene riconosciuto il beneficio del regime fiscale dell'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito a parenti (art. 15 dell'adottato schema generale di *"Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale"*);
- b) beneficiano dell'esenzione dall'IMU, in quanto equiparati *ex lege* alla abitazione principale del soggetto passivo:
- b1 le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - b2 gli alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture (*case ALER*);
  - b3 la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - b4 l'eventuale unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto (purché non locato o dato in comodato d'uso):
    - dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare,
    - dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
    - dal personale appartenente alla carriera prefettizia,
    - dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe dei cittadini italiani residente all'estero (A.I.R.E.) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;

intendendosi che, per le predette categorie, non è richiesto il contemporaneo congiunto verificarsi delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, che costituiscono ordinario imprescindibile presupposto per la fattispecie della "abitazione principale" del soggetto passivo;

### Riduzione della base imponibile

- a) indipendentemente dalla categoria catastale di classamento, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50% (art. 11, comma 2, dell'adottato schema generale di *"Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale"*). A tal fine, l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, fermo restando che il contribuente ha comunque facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445;

- b) ai fini dell'imposizione IMU è inoltre prevista la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 (art. 11, comma 1, dell'adottato schema generale di "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale");
- c) le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
- Il comodante deve risiedere nello stesso comune
  - Il comodante non deve possedere altri immobili ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune), non classificata in A/1, A/8 e A/9
  - Il comodato deve essere registrato

Il possesso dei requisiti deve essere attestato mediante presentazione dichiarazione IMU.

- d) Le unità abitative (categoria catastale A, escluso A10) LOCATE CON REGOLARE CONTRATTO IN REGIME DI CANONE CONCORDATO ex legge 431/98 – ai sensi del comma dell'art. 1 della legge di stabilità 2016

**comma 53.** *“All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento»”.*

Beneficiano di una RIDUZIONE al 75% dell'aliquota stabilita.

**Le agevolazioni fiscali, risoluzione Agenzia delle Entrate 31/E pubblicata in data 20/04/2018, sono subordinate al rilascio dell'attestazione da parte delle associazione di categoria firmatarie dell'accordo territoriale.**

La stipula di questo tipo di contratto deve essere attestata mediante presentazione dichiarazione IMU.

## **TASI**

La legge di stabilità 2016 ha esentato dal pagamento TASI gli immobili destinati ad abitazione principale ( escluse categorie catastali A1, A8 e A9) sia i proprietari che gli utilizzatori rimanendo dovuta la quota del possessore stabilita nella misura dell'80%.

### Detrazioni

- a) dalla tassa lorda dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (categoria (categorie catastali A1, A8 e A9) e per le relative pertinenze (categorie catastali C2, C6 e C7), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 50,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, intendendosi che qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

### La detrazione NON compete

- nei casi di unità abitativa concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta,
  - nei casi di unità abitativa locata con regolare contratto in regime di canone concordato ex legge 431/98,
- ancorché per le considerate fattispecie si applica, per l'anno 2016, l'aliquota dell'1,0 ‰ (uno virgola zero per mille) prevista, in via ordinaria, per le sole unità abitative adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

### Equiparazione all'abitazione principale

- a) ai fini dell'imposizione TASI viene riconosciuto il beneficio del regime fiscale dell'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito a parenti (art. 52, comma 1, lettera b) dell'adottato schema generale di "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale");
- b) ai fini dell'imposizione TASI, per analogia con la disciplina normativa prevista per l'IMU, sono altresì equiparate all'abitazione principale :
- b1 le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - b2 gli alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture (*case ALER*);
  - b3 la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - b4 l'eventuale unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto (purché non locato o concesso in comodato gratuito):
    - dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare,
    - dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
    - dal personale appartenente alla carriera prefettizia,
    - dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe dei cittadini italiani residente all'estero (A.I.R.E.) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;

intendendosi che, per le predette categorie, anche ai fini della tassazione TASI, non è richiesto il contemporaneo congiunto verificarsi delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, che costituiscono ordinario imprescindibile presupposto per la fattispecie della “abitazione principale” del soggetto passivo;

#### Ripartizione dell'onere tributario fra occupante e titolare del diritto reale

a) ai fini della tassazione TASI, per tutti i casi nei quali l'unità immobiliare oggetto di tassazione è occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale (proprietà, usufrutto), indipendentemente dalla categoria catastale dell'immobile e dalla sua destinazione d'uso, la tassa dovuta è ripartita come di seguito:

- obbligazione tributaria a carico del soggetto (o dei soggetti) titolare del diritto reale: 80% (ottanta per cento) dell'importo complessivo dovuto,
- obbligazione tributaria a carico del soggetto (o dei soggetti) occupante:  
20% (venti per cento) dell'importo complessivo dovuto,  
ESENTE se l'immobile è utilizzato quale abitazione principale dall'occupante ( escluse categorie catastali A1, A8 e A9)

intendendosi, comunque, che il soggetto titolare del diritto reale ed il soggetto occupante, ciascuno nella misura sopra specificata, sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di una pluralità di occupanti, sorgono due distinte ed autonome obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale;

b) ai fini della tassazione TASI, la ripartizione dell'onere tributario fra titolare del diritto reale e occupante – come sopra determinata – deve intendersi a tutti gli effetti operativa anche nei casi di unità abitativa concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta e nei casi di locazione di unità abitative locare con regolare contratto in regime di canone concordato ex legge 431/98;

**Le unità abitative (categoria catastale A, escluso A10) LOCATE CON REGOLARE CONTRATTO IN REGIME DI CANONE CONCORDATO ex legge 431/98 – ai sensi del comma dell'art. 1 della legge di stabilità 2016**

*comma 53. “All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento»”.*

Beneficiano di una RIDUZIONE al 75% dell'aliquota stabilita.

**Le agevolazioni fiscali, risoluzione Agenzia delle Entrate 31/E pubblicata in data 20/04/2018, sono subordinate al rilascio dell'attestazione da parte delle associazioni di categoria firmatarie dell'accordo territoriale.**

La stipula di questo tipo di contratto deve essere attestata mediante presentazione dichiarazione IMU.



**VALORE AREE  
FABBRICABILI**

Allo scopo di prevenire l'insorgere di contenzioso tributario sono stati confermati i valori minimi delle aree fabbricabili al 1° gennaio 2014 determinati dall'Ufficio Tecnico che tuttavia, non sono vincolanti, né per il Comune né per il contribuente con lo scopo di facilitare l'adempimento dell'imposta dovuta

**1 DESTINAZIONE RESIDENZIALE**

	1	2	3= 2x1	4	5 = 3x4
Zona di PGT	Valore unitario per mq. edificabile €.	Indice di zona mq./mq	Valore unitario per mq. catastale €.	Superficie catastale mq.	Importo minimo €.
B1, B2, B3*	375,00	0,35	131,25		
Ambiti di trasformazione residenziale prima della convenzione	282	Da scheda d'ambito		**	
Ambiti di trasformazione residenziale dopo convenzione	375	Determinato dalla convenzione		***	
Programmi Integrati di Intervento/PL approvati	375	Determinato dalla convenzione		***	

NOTE

- \*per la zona B3 vale l'i.f. 0,35 mq/mq fino alla eventuale attivazione di P.L. che determini il maggiore indice
- \*\* valore riferito a tutta l'area compresa nel Piano di Lottizzazione
- \*\*\* valori riferiti alle aree di concentrazione della volumetria

**2) DESTINAZIONE PRODUTTIVA**

	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Zona di PGT	Valore unitario per mq. di sf €.	Indice di zona	Valore unitario per mq. catastale	Mq. catastali	Importo minimo
D1	90,00	0,65	90		
Ambiti di trasformazione produttivi prima della convenzione	63,00	Da scheda d'ambito	63	**	
Ambiti di trasformazione produttivi dopo convenzione	90,00	Determinato dalla convenzione	90	***	
Programmi Integrati di Intervento /PL produttivi approvati	90,00	Determinato dalla convenzione	90	***	

- \*\* valore riferito a tutta l'area compresa nel Piano di Lottizzazione
- \*\*\* valori riferiti alle aree di concentrazione della volumetria

### **3 DESTINAZIONE COMMERCIALE/ TERZIARIA A SERVIZI/RICETTIVA**

	1	2	3	4	5 =3 x 4
Zona di PGT	Valore unitario per mq. edificabile €.	Indice di zona	Valore unitario per mq. catastale	Mq. catastali	Importo minimo
D2	115,00	0,50	115,00		
Ambiti di trasformazione ATC prima della convenzione	86,25	Da scheda d'ambito	86,25	**	
Ambiti di trasformazione ATC dopo convenzione	115,00	Determinato dalla convenzione	115,00	***	
Programmi Integrati di Intervento / PL commerciali approvati	115,00	Determinato dalla convenzione	115,00	***	

\*\* valore riferito a tutta l'area compresa nel Piano di Lottizzazione

\*\*\* valori riferiti alle aree di concentrazione della volumetria

### **4 AREE DI PEREQUAZIONE**

	1	2	3= 2x1	4	5 =3 x 4
Zona di PGT	Valore unitario per mq. edificabile	indice di zona	Valore unitario per mq. catastale	Mq. catastali	Importo minimo
Aree di perequazione	282,00	0,05	14,00		

#### **NOTE :**


- **Le tabelle sono redatte per destinazione ( RESIDENZIALE, PRODUTTIVA, COMMERCIALE/TERZIARIA A SERVIZI/ RICETTIVA, AREE DI PEREQUAZIONE.)**
- **I valori sono indicati per metro quadrato di Superficie Lorda Edificabile in conformità alle Norme di Attuazione del P.G.T. vigente. Per quanto riguarda la destinazione residenziale, volendo equiparare il valore del terreno al metro cubo edificabile, si deve dividere il valore unitario per 3, valore che deve poi essere moltiplicato sempre per 3 poiché ad ogni mq. di Superficie Lorda di Piano corrispondono 3 mc.**
- **Nella colonna 1 della tabelle vi è il valore al mq. di superficie lorda di Piano edificabile**
- **nella colonna 2 della tabella vi è l'indice di zona**
- **nella colonna 3 vi è il valore unitario per mq. derivante dal valore unitario moltiplicato per l'indice di zona**
- **nella colonna 4 il contribuente può inserire la superficie catastale del suo terreno, per poter ottenere il valore minimo da dichiarare inserendo in colonna 5 il prodotto della colonna 3 e la colonna 4.**
- **Per i nuovi Ambiti di Trasformazione l' indice di zona è desumibile dalla scheda d'Ambito ( Elab. n. 1.4.7 del Documento di Piano del P.G.T. – Schede delle Aree di Trasformazione )**
- **Per i Programmi Integrati di Intervento o per i Piani di Lottizzazione approvati e convenzionati l'indice di edificabilità di riferimento e la superficie catastale sono desumibili dalla singola convenzione .**

### 3 CALCOLO DELL' IMPOSTA IMU E TASI

#### FABBRICATI

- a) **fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni)** ad esclusione della categoria A/10 (Uffici e Studi privati) – e nelle categorie catastali C02, C06 e C07 (autorimesse, magazzini, depositi..) :


IMPOSTA DOVUTA



$$\frac{\text{rendita catastale rivalutata} \times 160 \times \text{aliquota}}{1000}$$

- b) **fabbricati classificati nella categoria catastale A10 (Uffici e Studi privati) e D05**


IMPOSTA DOVUTA



$$\frac{\text{rendita catastale rivalutata} \times 80 \times \text{aliquota}}{1000}$$

- c) **fabbricati classificati nella categoria C/1 (Negozzi e botteghe)**


IMPOSTA DOVUTA



$$\frac{\text{rendita catastale rivalutata} \times 55 \times \text{aliquota}}{1000}$$

- d) **fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C03, C04 e C05**


IMPOSTA DOVUTA



$$\frac{\text{rendita catastale rivalutata} \times 140 \times \text{aliquota}}{1000}$$

- e) **fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluso D05)**

IMPOSTA DOVUTA




$$\frac{\text{rendita catastale rivalutata} \times 65 \times \text{aliquota}}{1000}$$

N.B. A PARTIRE DAL 1997 LE RENDITE CATASTALI DEVONO ESSERE RIVALUTATE DEL 5%

**AREE  
FABBRICABILI**


IMPOSTA DOVUTA



Valore venale x aliquota  
1000

**TERRENI  
AGRICOLI**

IMPOSTA DOVUTA



Reddito dominicale rivalutato x 135 x aliquota  
1000

DAL 1.1.2016 SONO ESENTI DALL'IMPOSTA I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI, SE ISCRITTI NELLA RELATIVA PREVIDENZA AGRICOLA.

**OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU**

**N.B. A PARTIRE DAL 1997 IL REDDITO DOMENICALE DEVE ESSERE RIVALUTATO DEL 25%**

## **4 COME SI PAGA**

### **VERSAMENTO**

Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24

Link utile: <http://www.agenziaentrate.gov.it>

### **TUTTA L'IMPOSTA DOVRA' ESSERE VERSATA AL COMUNE**

#### **AD ECCEZIONE**

E' riservata allo Stato la quota di imposta relativa agli immobili di categoria "D" applicando alla base imponibile l'aliquota di base (0,76%) la differenza di imposta dovrà essere versata al Comune.

#### **CODICI TRIBUTO –**

#### **ENTE COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA B805**

#### **IMU**

**3918** IMPOSTA ALTRI IMMOBILI QUOTA COMUNE

**3914** TERRENI QUOTA COMUNE

**3916** AREE EDIFICABILI QUOTA COMUNE

**3930** FABBRICATI CATEGORIA D QUOTA COMUNE

**3925** FABBRICATI CATEGORIA D QUOTA STATO

#### **TASI**

**3958** ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

**3959** FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

**3961** ALTRI FABBRICATI

## 5 DICHIARAZIONE

La **DICHIARAZIONE** relativa all'**IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.** – dovrà essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Restano confermate le modalità di presentazione della **DICHIARAZIONE IMU** valide anche per la dichiarazione relativa alla TASI.

In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla **TASI** che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine sopra indicato.

## **6 ASSISTENZA E CONSULENZE**

Il personale dell'Ufficio Tributi darà assistenza ai contribuenti:

- per il calcolo dell'imposta
- per la predisposizione del modello F24

### **ORARI**

**LUNEDI' e VENERDI'                    dalle ore 9.00 alle ore 12.30**

**MARTEDI' e GIOVEDI'                dalle ore 16.00 alle ore 18.00**

**APERTURA STRAORDINARIA DAL 3 AL 19 GIUGNO**

**MARTEDI' e GIOVEDI'                dalle ore 9.00 alle ore 12.30**

**SPORTELLO BARIOLA martedì 11 GIUGNO 2019 e martedì 10 DICEMBRE 2019**

Per ulteriori informazioni telefonare al n. 02 96512208

e-mail: [tributi@comune.caronnopertusella.va.it](mailto:tributi@comune.caronnopertusella.va.it)